

Regolamento di funzionamento del Centro di Ricerca: Centro di Ricerca per gli Studi Giuridici sui Diritti dei consumatori dell'Università degli Studi di Perugia

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le finalità, l'organizzazione ed il funzionamento del Centro denominato "Centro di Ricerca per gli Studi Giuridici sui Diritti dei consumatori" dell'Università degli Studi di Perugia - di seguito denominato Centro - nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa vigente, dallo Statuto (art. 47) e dai Regolamenti di Ateneo.
2. Il Centro, istituito secondo quanto previsto dall'art. 47 dello Statuto, ha sede presso il Dipartimento di Economia.

Art. 2

Finalità

1. Il Centro conduce, sviluppa e promuove la ricerca scientifica sul tema del Diritto dei consumi, perseguendo le seguenti finalità:
 - favorire lo scambio di informazioni e la collaborazione con Dipartimenti, Istituti universitari, enti pubblici e privati che operano nel settore, associazioni dei consumatori, associazioni dei produttori, associazione degli industriali, camere di commercio, dell'industria e dell'artigianato, confartigianato, confcommercio;
 - stimolare le attività finalizzate all'aggiornamento di operatori scientifici nei settori interessati dalle attività del Centro;
 - intraprendere iniziative volte alla partecipazione a programmi di ricerca in ambito internazionale;
 - favorire la divulgazione scientifica e la collaborazione interdisciplinare sia a livello nazionale che internazionale, anche attraverso l'organizzazione di convegni e seminari sulle tematiche del diritto dei consumatori;
 - curare la pubblicazione, sia in forma cartacea che telematica, dei risultati dell'attività di ricerca del Centro;
 - promuovere la potenziale utenza esterna delle competenze presenti nel Centro, con iniziative di divulgazione scientifica e con collaborazioni in attività di ricerca e di sviluppo;
 - finanziare contratti di ricerca per giovani ricercatori non strutturati che si occupano del diritto dei consumatori;
 - proporre al Dipartimento convenzioni con altri Atenei;
 - svolgere Corsi di Alta formazione universitaria;
 - proporre progetti di ricerca universitaria sia a livello nazionale che a livello comunitario;
 - collaborare con gli Ordini professionali (Ordine degli Avvocati; ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili);
 - collaborare con la Regione Umbria ai sensi della L.R. 1° ottobre 2014, n. 17.

Art. 3

Organi del Centro

1. Sono organi necessari del Centro: il Consiglio e il Direttore.
2. È costituito, altresì, il Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 4

Il Consiglio - composizione e funzioni

1. Il Consiglio del Centro è così composto da:
 - a) il Direttore che lo presiede;
 - b) non meno di n. 6 docenti eletti dal Consiglio del Dipartimento di Economia (appartenenti ai raggruppamenti disciplinari IUS/01; IUS/04; IUS/05; SECS-P/07);
 - c) n. 2 studiosi, appartenenti ad altri Atenei, in misura comunque non superiore a 1/3 dei membri complessivi del Consiglio.
2. I membri del Consiglio durano in carica un triennio accademico.
3. Il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento scientifico e controllo del Centro e in particolare:
 - a) definisce e programma le attività del Centro;
 - b) fissa i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi disponibili;
 - c) formula al Dipartimento di riferimento la proposta di budget;
 - d) approva una relazione da presentare annualmente agli organi dell'Ateneo (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro di Ricerca per gli Studi Giuridici sui Diritti dei consumatori;
 - e) approva ai fini della valutazione, una relazione triennale da presentare agli organi dell'Ateneo ai sensi del successivo articolo 8 (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro di Ricerca per gli Studi Giuridici sui Diritti dei consumatori;
 - f) delibera sulle istanze di partecipazione alle attività del Centro da parte di docenti appartenenti a Dipartimenti non afferenti al Centro, nonché sulle istanze di studiosi di altri Atenei, enti, imprese, istituzioni previa autorizzazione degli enti di appartenenza;
 - g) delibera ed esprime pareri su ogni altra questione gli venga attribuita dallo Statuto o dai regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia.
4. Rimane fermo quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto di Ateneo sulla validità delle sedute e delle delibere degli organi collegiali.
5. Per tutto quanto qui non previsto, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 78,79, 80, 81 e 82 del Regolamento Generale di Ateneo – disposizioni comuni sul funzionamento degli organi collegiali di Ateneo (Titolo III, Capo I RGA).
6. Alle sedute del Consiglio possono partecipare senza diritto di voto, rappresentanti di soggetti pubblici o privati esterni sia afferenti al Centro che non afferenti al Centro, ma su invito del Direttore.

Art. 5

Il Direttore

1. Il Direttore è eletto, a maggioranza assoluta dei componenti, dal Consiglio del Centro al proprio interno, tra i professori e/o i ricercatori dei Dipartimenti dell'Ateneo aderenti al Centro, ed è nominato con Decreto del Rettore.
2. Il Direttore resta in carica tre anni accademici e può essere riconfermato consecutivamente una sola volta.
3. In caso di dimissioni o anticipata cessazione dalla carica di Direttore, subentra fino alla nuova nomina per la gestione ordinaria il Decano dei professori del Consiglio. Il Direttore neo nominato resta in carica per la restante parte del triennio accademico.
4. Il Direttore:
 - a) rappresenta il Centro e ne promuove e coordina le attività istituzionali;
 - b) convoca e presiede il Consiglio e cura l'esecuzione dei relativi deliberati;

- c) presenta per l'approvazione al Consiglio una relazione annuale sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro di Ricerca per gli Studi Giuridici sui Diritti dei consumatori, da trasmettere agli organi dell'Ateneo (Dipartimenti afferenti, Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) per la relativa valutazione;
 - d) presenta per l'approvazione ai fini della valutazione, una relazione triennale da presentare agli organi dell'Ateneo ai sensi del successivo articolo 8 (Senato Accademico, Consiglio di Amministrazione e Nucleo di Valutazione) sull'attività e sui risultati conseguiti dal Centro di Ricerca per gli Studi Giuridici sui Diritti dei consumatori;
 - e) tiene aggiornato l'elenco dei docenti aderenti al Centro;
 - f) adotta gli atti di competenza del Consiglio che siano indifferibili e urgenti da portare a ratifica del Consiglio nella prima seduta utile.
5. Il Direttore designa un Vicedirettore tra i professori e/o i ricercatori dei Dipartimenti dell'Ateneo aderenti al Centro, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporanei. Il Vicedirettore è nominato con Decreto del Rettore e resta in carica per la durata del mandato del Direttore designante.

Art. 6 Comitato Tecnico Scientifico

1. Il Comitato Tecnico Scientifico è presieduto dal Direttore del Centro.
2. Del Comitato Tecnico Scientifico fanno parte, oltre al Direttore, un rappresentante di ciascuno degli Enti "ascritti" al Centro in seguito alla stipula di apposita convenzione.
3. Il Comitato Tecnico Scientifico propone al Consiglio: a) gli argomenti di ricerca inerenti le attività del Centro; b) le tematiche dei Convegni; c) le pubblicazioni; d) la realizzazione di Corsi di Alta formazione.

Art. 7 Nuove Adesioni e recessi

1. La richiesta di adesione al Centro avanzata da un nuovo Dipartimento deve essere approvata dai Consigli dei Dipartimenti già aderenti su proposta del Consiglio del Centro. Le relative delibere di approvazione, corredate dagli elementi richiesti dall'art. 47 dello Statuto, nonché dalle eventuali modifiche dell'assetto del Centro derivanti dall'adesione di un nuovo Dipartimento, devono essere sottoposte all'approvazione degli Organi di Ateneo secondo quanto previsto dal medesimo art. 47.
2. Il Dipartimento che intende recedere dal Centro deve comunicarlo per iscritto al Consiglio del Centro medesimo ai fini della relativa presa d'atto. Tale comunicazione viene trasmessa dal Direttore al Senato Accademico, al Consiglio di Amministrazione e al Nucleo di Valutazione. Il Consiglio di Amministrazione adotta le deliberazioni conseguenti al recesso nonché quelle relative ai locali e/o ai beni del Centro eventualmente messi a disposizione dal Dipartimento che recede.

Art. 8 Valutazione

1. L'attività del Centro è sottoposta a valutazione triennale ai sensi dell'art. 47 dello Statuto di Ateneo.
2. Il Direttore del Centro, ai fini della valutazione di cui al comma 1, al termine di ogni triennio di attività, trasmette ai Dipartimenti aderenti, al Senato Accademico e al Nucleo di

Valutazione che esprimono parere, la relazione approvata dal Consiglio del Centro inerente i risultati scientifici e di gestione conseguiti.

3. Il Consiglio di Amministrazione, acquisiti i prescritti pareri, delibera in ordine alla valutazione e, nel caso di valutazione negativa, il Centro viene disattivato con la medesima delibera ai sensi del successivo art. 9.

Art. 9
Disattivazione

1. Il Centro può essere disattivato, fermo restando il caso di valutazione negativa, su proposta del Consiglio, deliberata con voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti e sentiti i Dipartimenti aderenti al Centro.

Art. 10
Gestione amministrativa e contabile e risorse

1. Il funzionamento del Centro è assicurato dalle risorse finanziarie garantite dalle strutture che ne hanno promosso la costituzione, oltre che da eventuali entrate proprie e finanziamenti europei/nazionali.

2. Il Segretario Amministrativo del Dipartimento di Economia è responsabile della gestione amministrativa del Centro garantendo il rispetto del Regolamento di Amministrazione Finanza e Contabilità.

Art. 11
Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alle disposizioni normative vigenti, oltre che allo Statuto e ai Regolamenti dell'Università degli Studi di Perugia.

Art. 12
Norma transitoria

1. Il Direttore, con il supporto del Segretario Amministrativo del Dipartimento di Economia, adeguandosi al presente regolamento, cura, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo, gli adempimenti previsti per la costituzione del nuovo Consiglio.

Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, emanato con Decreto Rettorale, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione all'Albo pretorio on-line dell'Ateneo.